

COMUNE DI MONTE SAN PIETRO

Città Metropolitana di Bologna

* * * * *

CONCESSIONE-CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL CENTRO SOCIO-
RICREATIVO ESISTENTE ALL'INTERNO DEL CENTRO SPORTIVO DI
PONTERIVABELLA - PROROGA TECNICA - PERIODO 1.2.2018-31.5.2018.
IMPORTO CANONE PRESUNTO € 4.415,00=.

* * * * *

Con la presente scrittura privata da valere per ogni effetto di ragione e di legge

tra

- il Sig. Eros Legnani nato a Bologna il 22.9.1958, Responsabile del 3° Settore del
Comune di Monte San Pietro, domiciliato per la carica presso la Sede Municipale,
il quale agisce in nome e per conto dello stesso, ai sensi dell'art. 46, comma 2, del-
lo Statuto, nonchè in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 95 del
27.12.2017 (Codice Fiscale del Comune 80013730371)

e

- il Sig. Pier Paolo Zanasi, nato a Bologna il 7.8.1969, il quale agisce in nome e
per conto dell'Associazione ASD Polisportiva Monte San Pietro con sede in Monte
San Pietro, Viale Caduti per la Libertà n. 6, Codice Fiscale 03534630375, conces-
sionario della gestione in oggetto, nella sua qualità di Presidente pro-tempore della
Polisportiva medesima;

P R E M E S S O

- che con contratto Rep. n. 4094 del 5.2.2013 si affidava la gestione del centro so-
cio-ricreativo esistente all'interno del centro sportivo di Ponterivabella alla ASD
Polisportiva Monte San Pietro per il periodo 1.2.2013-31.1.2018;

- che, con delibera di Consiglio Comunale n. 95 del 27.12.2017, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2018/2020 nella quale si dispone la proroga tecnica della concessione-contratto per la gestione del centro socio-ricreativo esistente all'interno del centro sportivo di Ponterivabella per il periodo 1 febbraio-31 maggio 2018;

- che, con determinazione n. 89 del 24.1.2018, il Responsabile del 3° Settore ha approvato lo schema del presente contratto di proroga tecnica dell'affidamento della gestione del centro socio-ricreativo esistente all'interno del centro sportivo di Ponterivabella per il periodo 1.2.2018-31.5.2018, all'Associazione ASD Polisportiva Monte San Pietro;

Tutto ciò premesso ed essendo intenzione delle parti come sopra costituite tradurre in formale concessione-contratto la reciproca volontà di obbligarsi

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

- 1) - Il Sig. Eros Legnani, nella sua qualità di Responsabile del 3° Settore del Comune di Monte San Pietro, affida in concessione alla Polisportiva Monte San Pietro, nella persona del Presidente e legale rappresentante, Sig. Pier Paolo Zanasi, che accetta, la gestione del centro socio-ricreativo e del bocciodromo comunale di Ponterivabella.
- 2) - La concessione del servizio avrà la durata di mesi quattro con decorrenza 1.2.2018 e termine 31.5.2018.
- 3) - Si conviene che il canone corrisponda al 50% dell'utile di gestione dell'intero centro socio-ricreativo. Per il periodo 1.2.2018-31.5.2018 il canone viene quantificato in via presuntiva in € 4.415,00= che verrà versato al Comune in un'unica soluzione entro il 30.6.2018 contestualmente alla presentazione di un analitico rendiconto economico.

- 4) - Il concessionario, nello svolgimento del servizio, dovrà osservare tutte le norme legislative e regolamentari che disciplinano la materia. In particolare il concessionario dovrà applicare scrupolosamente i Regolamenti d'uso e di gestione del centro socio-ricreativo e del bocciodromo comunale, copia dei quali è già stata consegnata e che si devono intendere parti integranti del presente contratto anche se materialmente non allegati.
- 5) - Il concessionario è già stato a suo tempo immesso nel possesso degli impianti funzionanti e dei locali completi di arredi elencati in apposito inventario che il concessionario ha firmato per presa in consegna.

In particolare comprendono:

A) - Centro socio-ricreativo composto da:

- 1) un ampio locale con funzione principale di ingresso e bar;
- 2) un vano attiguo al locale bar e con esso comunicante adibito a ripostiglio-dispensa;
- 3) un vano attiguo al locale bar e con esso comunicante adibito ad ufficio;
- 4) un ampio locale adiacente al bar e con esso comunicante, adibito a zona gioco con biliardi. Nell'area di questo locale sono ubicati anche n. 2 WC con antibagno;
- 5) un locale ad uso cucina attrezzata a cui si accede mediante passaggio dalla zona bar;
- 6) un locale dotato di n. 3 WC con antibagno sito di fronte alla cucina diviso da questa da un corridoio;
- 7) un locale destinato a sala polivalente collegato con l'esterno mediante n. 2 accessi diretti e comunicanti con la zona bar attraverso un corridoio;
- 8) un locale, sito di fianco alla centrale termica, adibito a ripostiglio e saletta

per riunioni occasionali;

9) una pista polivalente esterna attrezzata per il gioco della pallavolo e pallacanestro;

B) - Bocciodromo:

1) un ampio locale con funzione di campi da gioco;

2) un locale adibito ad uffici;

3) un locale adibito a servizi igienici con antibagno;

4) un locale adibito a spogliatoio e deposito bocce.

6) - I locali e gli arredi dati in gestione dovranno essere curati e mantenuti in perfetta efficienza da parte del concessionario e dovranno essere restituiti alla proprietà nello stato in cui sono stati consegnati, così come previsto dall'art. 1590 del C.C.. Pertanto, non potrà essere apportata alcuna modifica ai beni suddetti senza preventiva autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione Comunale.

Il gestore stipulerà apposita polizza assicurativa riguardante la responsabilità civile della gestione, nonché polizza assicurativa contro infortuni, invalidità e morte del proprio personale, con spesa a suo completo carico, mentre rimarrà a carico dell'Amministrazione Comunale la responsabilità civile verso terzi per quanto riguarda gli immobili di proprietà comunale.

Le spese di manutenzione ordinaria dei beni dati in concessione, con eccezione per la manutenzione delle centrali termiche, saranno a carico del gestore medesimo mentre gli interventi di manutenzione straordinaria, non imputabili a negligenze dello stesso, saranno a carico dell'Amministrazione Comunale così come l'acquisto di eventuali arredi ed attrezzature.

7) - Il gestore dovrà dotarsi, a sua cura e spese, del materiale di consumo neces-

sario per la gestione del centro socio ricreativo e del bocciodromo, gestione che dovrà essere assolta con la maggiore puntualità ed esattezza possibili. In particolare il concessionario dovrà curare l'acquisto di generi di consumo necessari all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per quel che concerne il punto di ristoro.

- 8) - Il gestore avrà la piena responsabilità della gestione e delle attività svolte nelle strutture oggetto del presente contratto. In tutti i rapporti con i terzi, relativi a contratti e forniture pertinenti l'esercizio bar non dovrà mai farsi riferimento al Comune di Monte San Pietro il quale sarà, pertanto, esonerato da obblighi e responsabilità di qualsiasi natura derivanti dai rapporti stessi. Nel centro socio-ricreativo è tassativamente vietata l'installazione di videogiochi o simili.
- 9) - In caso di inosservanza delle norme legislative, contrattuali o regolamentari il contratto si intende risolto di fatto, previa comunicazione scritta.
- 10) - Per quanto riguarda la gestione dell'esercizio pubblico-bar, il concessionario dovrà attenersi alle norme che disciplinano le attività commerciali e alle norme di pubblica sicurezza.

Dovrà condurre l'esercizio con personale idoneo ed in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'attività suddetta con particolare riferimento alle necessarie abilitazioni quali autorizzazione sanitaria per il locale bar, autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività (tipologia B ex art. 32 D.M. 4.8.1988 n. 375) e licenza di pubblica sicurezza ove occorra.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico del concessionario, il quale ne è il solo responsabile. E' comunque riconosciuta la facoltà al concessionario di subconcedere la ge-

stione dell'esercizio pubblico-bar alle condizioni che riterrà più convenienti ma comunque nel rispetto di quanto contenuto nel presente atto. Il concessionario rimarrà comunque l'unico responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

11) - Le spese inerenti il funzionamento dei locali (luce, acqua, riscaldamento, telefono, ecc.) e dei servizi igienici per il pubblico, siti all'interno dei medesimi, sono a totale carico del concessionario, ad eccezione del riscaldamento del bocciodromo e della corrente elettrica del bocciodromo.

12) - Il gestore dovrà esporre il listino prezzi per la vendita di prodotti nel bar all'interno del centro socio-ricreativo.

Tali prezzi non dovranno comunque essere superiori a quelli praticati negli esercizi di pari categoria ubicati nel territorio comunale.

Il Concessionario dovrà, altresì, assicurare l'offerta di alcuni prodotti a prezzo calmierato concordato come, ad esempio, il caffè, il cappuccino, le paste a -10% del prezzo di mercato.

13) - L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di poter accedere alle strutture in gestione in qualsiasi momento, a mezzo dei propri rappresentanti al fine di controllare il rispetto delle norme contrattuali e regolamentari.

14) - Tutte le spese discendenti dalla stipulazione del presente contratto di concessione sono a carico del gestore.

Atto letto, approvato e sottoscritto.

per l'Associazione ASD Polisportiva Monte San Pietro

il Concessionario

(Pier Paolo Zanasi)

Lì,

per il Comune di Monte San Pietro, il Responsabile del 3° Settore, Eros Legnani,
sottoscrive il presente atto con firma digitale.